PROT. N° DEL

ORIGINALE/ COPIA

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
Provincia di Salerno
18 DIC 2019
Prot. n. 6463

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano

Patrimonio U.N.E.S.C.O.

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE NUMERO 55 DEL 28/11/2019

OGGETTO: "TERRENI GRAVATI DA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA (EX TERRE CIVICHE) E LIVELLO – PROVVEDIMENTI"

L'anno **DUEMILADICIANNOVE,** il giorno **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE,** alle ore 18.15 e seguenti, nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 18.00, con avvisi inviati nei modi e termini di Legge, in Sessione straordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

			PRESENTE	ASSENTE
1	BALBI Giuseppe	SINDACO	X	
2	DE LUCA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
3	CAVALIERI Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
4	COBUCCI Carmine	CONSIGLIERE	X	
5	PETRAGLIA Antonio	CONSIGLIERE	X	
6	CARTOLANO Sandro	CONSIGLIERE	X	
7	NARDO Anna Maria Felicia	CONSIGLIERE	X	
8	PELLEGRINO Luigi	CONSIGLIERE		X
9	CETRANGOLO Pietro Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
10	LETTIERI Angelo	CONSIGLIERE		X
11	COBUCCI Nicola	CONSIGLIERE		X
	TOTALE		**08**	**03**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Benedetto di Ronza, il quale provvede alla redazione del presente Verbale. Il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe De Luca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Il Presidente del Consiglio illustra il presente punto all'O.d.g., invitando il Segretario Comunale a fornire ulteriori delucidazioni. Questi provvede in conformità.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a votare sulla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **"TERRENI GRAVATI DA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA (EX TERRE CIVICHE) E LIVELLO – PROVVEDIMENTI"**

VISTI i pareri di regolarità espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in modo palese per alzata di mano avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	08	Consiglieri assenti:	03 (Pellegrino, Lettieri, Cobucci)
Consiglieri votanti:	08	Consiglieri astenuti:	nessuno
Voti favorevoli:	08	Voti contrari:	nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"TERRENI GRAVATI DA CANONI DI NATURA ENFITEUTICA (EX TERRE CIVICHE) E LIVELLO – PROVVEDIMENTI"** la quale unitamente agli acquisiti pareri forma parte integrante della presente deliberazione.

Quindi, ritenuta l'urgenza, con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	08	Consiglieri assenti:	03 (Pellegrino, Lettieri, Cobucci)
Consiglieri votanti:	08	Consiglieri astenuti:	nessuno
Voti favorevoli:	08	Voti contrari:	nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,

Alle ore 18.45 la seduta è sciolta ----

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni
Patrimonio U.N.E.S.C.O.
AREA TECNICA E MANUTENTIVA – SUAP

P. IVA 00891180655
Cod. Fisc. 84001770654

tel. 0974 981113
fax 0974 98 13 93
PEC protocollo.roccagloriosa@asmepec.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE

OGGETTO: **Terreni gravati da canoni di natura enfiteutica (ex terre Civiche) e livelli. PROVVEDIMENTI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Mario IUDICE

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE nel territorio del Comune di Roccagloriosa, risultano compresi:

- terreni di uso civico assegnati, con Decreto emesso dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli in data 10 dicembre 1939, alla categoria "A" (Terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente), ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/1927, sia terreni già di uso civico i quali negli anni pregressi sono stati fatti oggetto di ordinanze di legittimazione emesse dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per la Campania, ai sensi degli artt. 9 e 10 della citata Legge 1766/1927 e precisamente con:
    1. Ordinanza emessa dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli, in data 02 marzo 1938;
    2. Ordinanza emessa dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, in data 07 dicembre 1990;
- terreni che sono catastalmente gravati da livelli o enfiteusi a favore di soggetti privati, per i quali non è possibile risalire alla data della relativa costituzione ed alla determinazione, pertanto, del canone originariamente fissato;

DATO ATTO che questo Comune, relativamente ai predetti terreni, negli anni scorsi ha avviato una ricognizione dei predetti terreni;

RICORDATO che:

- Per uso civico si intende un diritto di godimento che si concretizza, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina), spettanti ai membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale o anche di terzi, non scaturente da una legge formale ma radicato nella prassi collettiva;
- Per livello si intende un contratto agrario in uso nel Medioevo, che consisteva nella concessione di una terra dietro il pagamento di un fitto. La forma di contratto vigente più rispondente alle caratteristiche sopra richiamate è l'enfiteusi, che è per l'appunto è un diritto reale di godimento su una proprietà altrui. Mentre l'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo (art. 971 C.C.). Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio

consenso. È infatti vero anche l'inverso, ossia che il concedente non può obbligare il livellario ad affrancare se quest'ultimo intende pagare il canone annuo.

RILEVATO che, con riferimento ai terreni interessati dall'uso civico, la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e la Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11, hanno previsto particolari procedure in materia di gestione degli Usi Civici, la cui responsabilità risulta affidata agli Enti Comunali e che, pertanto, in ossequio alle sopra riferite disposizioni di legge, occorre procedere alla verifica delle situazioni di fatto che interessano le terre gravate da Uso Civico, che sono state oggetto delle citate Ordinanze di legittimazione (emesse in data 02 marzo 1938 e 07 dicembre 1990), ricadenti nel comprensorio di questo Comune, al fine di adottare i dovuti provvedimenti per la regolarizzazione dei rapporti che devono intercorrere tra l'Amministrazione comunale ed i soggetto legittimati, già possessori delle predette terre in virtù delle citate Ordinanze commissariali emesse;

- CHE, altresì, con riferimento ai terreni comunali gravati da livello a favore di soggetti privati, occorre procedere alla verifica dei terreni comunali gravati da livello, censo o comunque denominati, emergenti dalle attuali intestazioni catastali, per i quali risulta necessario fissare il criterio per la determinazione dei relativi canoni e, conseguentemente, del corrispondente capitale di affranco al fine di evadere le eventuali richiesta di soggetti aventi titolo all'acquisto del diretto dominio sugli stessi;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario proseguire nel lavoro avviato dagli Uffici Comunali anche al fine di evitare un danno erariale all'Ente dovuto alla mancata o tardiva riscossione dei canoni relativi ai terreni di cui innanzi;
- la corresponsione di tali canoni costituisce un obbligo giuridico, il quale si trasferisce automaticamente ai possessori attuali dei terreni, trattandosi di un onere gravante sugli stessi che può essere rimosso solo mediante la presentazione dell'istanza di affrancazione ed il pagamento del relativo capitale;
- le predette somme hanno carattere certo per quanto concerne la relativa esigibilità, essendo correlate, come sopra rilevato, all'adempimento di un obbligo di legge;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con parere del 18 maggio 2006, n. 18, ha sottolineato l'obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni di natura enfiteutica ex Legge 1766/1927, ribadendo che tali canoni e livelli "in genere nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità, nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile"; e
- che la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio del 15 luglio 2010 n. 1645, con cui sono stati condannati i responsabili dell'Ufficio Urbanistica, per danno erariale, al risarcimento all'Ente comunale dei canoni di occupazione non incassati relativi all'arbitraria occupazione di terre civiche (così come definite nella Legge 1766/1927) in quanto ai sensi del co. 6 dell'art. 107 del D.L. n. 267/2000, "i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obbiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione";

RITENUTO opportuno avviare, anche con premura e celerità, la predisposizione delle liste di carico relative al recupero dei canoni imposti ai sensi dell'art. 10 della L. 1766/1927 ed altre sia per i terreni allodializzati (ex terre civiche), sia per quelli patrimoniali occupati da livellari;

CONSIDERATO che la compiuta attuazione di tali procedure di legge richiede il completamento della inventariazione delle terre gravate da usi civici, da concessioni e/o da occupazioni di qualsiasi tipo, nonché una adeguata assistenza tecnica e legale nello svolgimento delle procedure di richiesta dei canoni pregressi e/o di affrancazione dei livelli;

RITENUTO, pertanto, dover fornire indirizzi agli Uffici comunali competenti;

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e programma biennale 2019/2020 ed elenco annuale 2019 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione consiliare n. 15 del 29/3/2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 29/3/2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici;
- il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 Regolamento di esecuzione);
- la Legge Regionale del 17 marzo 1981, n. 11 (Norme in materia di usi civici);
- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania del 18 maggio 2006, n. 18;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio del 15 luglio 2010 (deposita in segreteria il 18/08/2010) n. 1645;
- la Circolare regionale del 07 novembre 2007;
- le Leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138;
- gli articoli del 971, 972 e 973 del Codice Civile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

a maggioranza dei votanti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati, essendosi verificato il seguente risultato:

- ☐ presenti .....
- ☐ favorevoli .....
- ☐ contrari .....
- ☐ astenuti .....

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e costituisce motivazione,

1. DI PRENDERE ATTO delle procedure disposte dalla Legge 1766/1927 e seguenti in materia di corresponsione del canone di natura enfiteutica così come disposto dall'art. 9 e del capitale di affranco relativo ai terreni legittimati;
2. DI PROCEDERE, attraverso i competenti Uffici Comunali, alla riscossione, previa determinazione all'attualità del relativo valore, dei canoni di natura enfiteutica gravanti sia sui terreni di uso civico legittimati con Ordinanze commissariali del 02 marzo 1938 e del 07 dicembre 1990 che su quelli comunali occupati da livellari/enfiteuti;
3. DI PROCEDERE, altresì, sempre attraverso i predetti Uffici, all'affrancazione, previa determinazione del relativo capitale di affranco, dei terreni di cui sopra per i quali venga prodotta, o sia stata già prodotta, debita istanza dai soggetti aventi titolo;
4. DI APPROVARE i seguenti criteri di calcolo utili al fine della determinazione *in primis* il **canone** e, di poi, il **capitale di affranco**, sia per i terreni allodializzati (ex terre civiche), sia per quelli patrimoniali occupati da livellari, in conformità alle indicazioni sotto riportate:

   Terreni di uso civico legittimati

   Il capitale di affranco sarà determinato con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 1766/1927. Di conseguenza, l'ammontare del canone e del relativo **capitale di affranco** saranno quelli all'epoca fissati dal Perito Istruttore Demaniale ed iscritti nel ruolo allegato al provvedimento (Ordinanza) di legittimazione. Su tale ammontare sarà operata l'attualizzazione mediante applicazione dei coefficienti di **aggiornamento ISTAT** per il periodo che intercorre dall'emanazione del provvedimento (Ordinanza di legittimazione) al momento in cui ha luogo il pagamento;

   Terreni comunali occupati da livellari/enfiteuti

   Non essendo possibile risalire sia alla data di costituzione del diritto che al canone fissato originariamente, sia a causa del tempo trascorso sia per l'irreperibilità degli atti negli archivi, la determinazione del canone annuo si stabilirà pari al Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata, rivalutato dell'80%, così come disposto dall'art. 3, co. 50 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 a cui verrà applicata la rivalutazione ISTAT dal 01 gennaio 1997 al 1° gennaio dell'anno in cui si richiede l'affrancazione.

   In ogni caso l'entità del **canone** non potrà essere inferiore a **7,5 volte** il reddito dominicale catastale Non essendo possibile, per tali rapporti, risalire alla data della costituzione del diritto e della attuale del terreno a cui si riferisce, in applicazione dei criteri per la determinazione del canone emanati dalla Regione Campania con circolare del 07 novembre 2007;

   Il **capitale di affranco** sarà determinato moltiplicando il canone (come sopra determinato) per **15 volte** ai sensi delle Leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, nel relativo testo ancora in vigente, nonché degli

artt. 971, 972 e 973 del Codice Civile, procedendo, infine, all'affrancazione previo accertamento, mediante apposito atto deliberativo, dell'inesistenza di cause ostative alla stessa;

5. DI NOMINARE responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Mario IUDICE, il quale è autorizzato ad avvalersi di soggetti esterni, competenti nella materia demaniale, ai quali affidare eventuali incarichi di consulenza e collaborazione finalizzati a velocizzare l'iter procedurale in argomento, atteso che l'UTC è già aggravato dalle normali incombenze che interessano l'Area Tecnica, fermo restando che tali incarichi dovranno essere affidati nel rispetto nella normativa di settore a valere sul bilancio dell'Ente e sugli introiti derivanti dal perfezionamento delle procedure innanzi indicate;
6. DI DARE MANDATO al predetto Responsabile:
    a. Di effettuare il censimento delle terre civiche ed ex civiche ora sdemanializzate gravate da canone di natura enfiteutica ricadenti nel territorio comunale, utilizzando, per quanto utile, il lavoro di ricognizione già effettuato ed in possesso dell'Ente;
    b. Procedere con l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'emissione del ruolo per la riscossione dei canoni per gli anni arretrati e futuri;
    c. Predisporre i contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali in libero possesso del Comune, nonché tutte le procedure per le relative affrancazioni, previa redazione di apposito regolamento per l'esercizio degli usi civici, ai sensi della L. 1766/1927, del R.D. 332/1928 e della Legge Regionale n.11 del 17.03.1981;
    d. Procedere con l'ottemperanza a tutte le procedure amministrative previste e necessarie per il definitivo concretizzarsi di quanto deliberato, ivi compreso l'affidamento per la riscossione di detti canoni annui, dovuti da parte degli occupatori che conducono le terre di natura civica e da parte dei livellari che posseggono i terreni ex civici ormai di natura allodiale;
7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica comunale l'adozione degli atti gestionali di competenza;
8. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione del responsabile del procedimento, rilasciata ai sensi del d.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di ciò, in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Roccagloriosa, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Mario Iudice

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che precede.

Roccagloriosa, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Mario Iudice

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giuseppe De Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Benedetto di Ronza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

La presente Deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Roccagloriosa, 18 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Benedetto di Ronza

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

La presente deliberazione é divenuta esecutiva perché:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

() decorsi giorni dieci dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Roccagloriosa, 28 NOV. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Benedetto di Ronza

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccagloriosa, 18 DIC. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Benedetto di Ronza